



Memoria UIL sul Disegno di legge n.1092/2024 (d-l n. 39/2024 - agevolazioni fiscali edilizia) presso la Commissione VI Finanza e Tesoro
15 aprile 2024

Ringraziamo preliminarmente la Commissione per aver invitato la Uil ad intervenire con la presentazione di una memoria.

Sebbene comprendiamo la necessità di rivedere gli incentivi fiscali per garantire una gestione sostenibile delle risorse pubbliche, riteniamo che l'approccio adottato dal Governo sia eccessivamente drastico e poco considerevole delle realtà operative sul campo.

Il Disegno di legge conferma le significative modifiche apportate nel contesto dei bonus edilizi, che eliminano, per gli interventi effettuati successivamente al 30 marzo 2024, la possibilità di fruire delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, fatta eccezione per specifiche situazioni.

La decisione di eliminare la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura è stata sicuramente influenzata dalla revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021-2023 e da un'analisi più accurata della spesa associata al credito d'imposta del Superbonus e del Bonus facciate. In qualità di rappresentanti sindacali, esprimiamo profonda preoccupazione per le conseguenze di queste recenti novità introdotte, soprattutto per gli effetti che potranno avere sul settore dell'edilizia.

La mancanza di una transizione graduale mette a rischio la stabilità del settore e compromette la ripresa delle attività, specialmente nelle zone colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale. Nonostante le deroghe concesse dal legislatore per queste zone sismiche, le risorse attualmente assegnate si rivelano ancora insufficienti per soddisfare completamente le

necessità di queste comunità. In aggiunta, la sospensione degli sconti in fattura per interventi di rimozione delle barriere architettoniche rappresenta un duro colpo per le persone con limitate capacità economiche e per le imprese operanti in questo settore, andando in direzione opposta alla legge quadro sulla non-autosufficienza. Inoltre, la norma non fornisce alcuna disposizione per i contribuenti considerati "incapienti", ovvero coloro che non possono usufruire di detrazioni fiscali in quanto l'importo dell'imposta Irpef generata dai loro redditi è già completamente annullato da altre detrazioni fiscali.

Per questa ragione, per la Uil, la decisione di interrompere la possibilità di cessione del credito e lo sconto in fattura, colpirà soprattutto gli incapienti e le persone a basso reddito. La decisione di eliminare queste opzioni ridurrebbe significativamente l'accesso ai benefici fiscali per coloro che, a causa della loro situazione economica, non possono beneficiare delle detrazioni fiscali in maniera diretta.

Crediamo fermamente che la promozione dell'accessibilità urbana e sociale debba rimanere una priorità, e la rimozione di tali incentivi comprometterebbe gravemente questo obiettivo.

L'abolizione della "remissione in bonis" delle comunicazioni di cessione dei bonus edilizi, inoltre desta alcune preoccupazioni. Tale disposizione, che avrebbe consentito di comunicare la fruizione dei benefici entro il 15 ottobre 2024 mediante il pagamento di una sanzione ridotta, è stata sostituita con un nuovo termine perentorio al 4 aprile 2024, lasciando un esiguo margine di appena 5 giorni lavorativi.

Questa modifica è stata giustificata dal legislatore, dalla necessità di conoscere l'ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tuttavia riteniamo che, se questo fosse stato veramente l'obiettivo, sarebbe stato più ragionevole richiedere l'invio di una comunicazione per acquisire i dati necessari, anziché modificare nuovamente le regole del gioco. Questa decisione, comprime pesantemente un diritto che i cittadini avevano considerato certo.

Inoltre, la Uil sottolinea che, tra le varie misure adottate, si continua a trascurare il principio fondamentale della tutela dell'affidamento, ovvero la possibilità che i contribuenti possono fare affidamento sulle leggi fiscali attuali senza rischiare cambiamenti improvvisi che possano influenzare le loro decisioni. Questo principio dovrebbe rappresentare il fulcro dell'intero sistema di diritto, non solo in ambito tributario.

Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

Il Decreto Legge n. 39/2024 ha esteso il blocco della cessione del credito a tutti i soggetti, eliminando le deroghe precedentemente previste per categorie specifiche come gli IACP, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e gli enti del Terzo settore.

Questa modifica ha aumentato l'impatto delle restrizioni sull'accesso alle agevolazioni fiscali. Permane una deroga per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con un tetto finanziario di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni specificamente destinati agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Il regime transitorio introdotto stabilisce le condizioni per l'applicazione delle disposizioni precedenti. Questo regime si applica alle spese relative agli interventi per i quali, prima del 30 marzo 2024, sono state soddisfatte determinate condizioni, come la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata o l'adozione di una delibera assembleare. Si estende anche ad altre disposizioni, continuando ad applicarsi per spese relative a interventi diversi da quelli specificati, ma condizionate da azioni avvenute precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Infine, la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito non sarà più operativa se, nonostante la presentazione di documenti abilitativi, non si riscontri alcuna spesa documentata da fattura per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023, fissata al 17 febbraio 2023.

Art. 2 - Nuova disciplina della remissione in bonis

La nuova disciplina della remissione in bonis, come prevista dal Decreto e confermata dal Disegno di legge, introduce importanti modifiche nell'ambito delle comunicazioni relative alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.

In particolare, viene esclusa l'applicazione della remissione in bonis in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle suddette opzioni, comprese le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Art. 3 - Trasmissione dati spese fiscali

Il disegno di legge conferma le modifiche riguardanti la raccolta e la trasmissione delle informazioni relative agli interventi agevolabili.

Al fine di monitorare efficacemente la spesa legata agli interventi di efficientamento energetico e antisismici agevolabili, i soggetti che sostengono tali spese devono trasmettere all'ENEA o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche una serie di informazioni specifiche.

Queste includono i dati catastali dell'immobile, l'ammontare delle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto e le spese previste per gli anni successivi, insieme alle relative percentuali di detrazione.

La responsabilità della trasmissione di tali informazioni ricade sui soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori entro il 31 dicembre 2023 e non hanno ancora concluso i lavori, così come su coloro che hanno avviato i lavori dal 1° gennaio 2024.

L'omessa trasmissione di tali informazioni, soprattutto per interventi già avviati, comporta sanzioni amministrative significative, tra cui una multa di 10.000 euro e la possibilità di decadenza dall'agevolazione fiscale per i nuovi interventi.

La Uil è d'accordo sulla maggiore chiarezza delle regole per la comunicazione all'ENEA e l'aumento delle informazioni da fornire per il bonus ristrutturazioni. Ma troppa burocrazia potrebbe limitare l'accesso a chi non può permettersi gli oneri aggiuntivi senza più la possibilità di cedere o scontare il credito.

Art. 4 - Stop bonus edilizi per debitori fiscali

Questa disposizione introduce un nuovo comma, il 3-bis, all'articolo 121 del Decreto Legge 34/2020, stabilendo che l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi è sospeso fino a che non vengono sanati o regolamentati i debiti con l'erario.

Le condizioni per la sospensione includono la presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 10.000 euro, relativi a imposte erariali e relativi accessori, con decorso del termine di pagamento.

In sostanza, tali disposizioni mirano a garantire che i soggetti con debiti verso l'erario rispettino i propri obblighi prima di poter beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dai bonus edilizi. La sospensione dell'utilizzo dei crediti d'imposta e la preclusione della compensazione orizzontale costituiscono misure per incentivare il pagamento dei debiti pendenti.

La Uil concorda con l'introduzione di tale blocco anche per i crediti relativi alle agevolazioni fiscali. Tuttavia, riteniamo che una soglia di 10.000 euro rischia di risultare eccessivamente bassa.

Art 7. Commi 1.2.3 - Contraddittorio obbligatorio

Il testo evidenzia una problematica legata all'introduzione di nuove disposizioni legislative, riguardanti il contraddittorio preventivo nel contesto del rapporto tributario. Questa nuova normativa, definita dall'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è stata inserita con il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 e ha avuto decorrenza dal 18 gennaio 2024.

L'articolo 6-bis ha lo scopo di elevare il contraddittorio a principio generale per tutelare i diritti di partecipazione amministrativa del contribuente. Tuttavia, nonostante la sua entrata in vigore, si sono verificate incertezze riguardo all'applicazione pratica di questa normativa a causa di un coordinamento normativo poco chiaro con le successive integrazioni legislative.

La mancanza di chiarezza normativa ha creato un "gap" temporale, dal 18 gennaio 2024 al 29 aprile 2024, durante il quale non è stato chiaro quale disciplina dovesse essere applicata: quella prevista dall'articolo 6-bis o quella precedente al 18 gennaio 2024. Questa situazione ha reso necessario fornire una linea guida per gli Uffici e i contribuenti, al fine di evitare disuguaglianze decisionali tra diverse Amministrazioni e all'interno delle stesse strutture amministrative.

La Uil accoglie con favore l'intervento normativo mirato a risolvere il problema legato al contraddittorio preventivo nel contesto del rapporto tributario. Tuttavia, ritiene essenziale che

prima di applicare una nuova normativa sia necessario chiarirne l'interpretazione e l'attuazione pratica. Questo è fondamentale per garantire una gestione corretta del rapporto tributario e assicurare il rispetto dei diritti dei contribuenti.

Art 7. Commi 6.7 - Ravvedimento speciale

Il Disegno di Legge converte anche le ulteriori ed ennesime novità in merito al ravvedimento speciale, istituito introdotto dalla legge di Bilancio 2023 per stimolare la regolarizzazione spontanea di errori commessi in sede di compilazione delle dichiarazioni annuali, in cambio di un regime sanzionatorio di favore con una riduzione pari ad 1/18 del minimo edittale.

Il legislatore ha deliberato la riapertura dei termini per il ravvedimento speciale, estendendo anche i tempi per i condoni previsti dalla precedente Legge di Bilancio. Di conseguenza, la scadenza per la prima rata per la regolarizzazione di violazioni di natura formale, relative agli anni d'imposta 2022, viene posticipata di due mesi, dal 31 marzo al 31 maggio 2024. Analogamente, per il ravvedimento speciale riguardante dichiarazioni valide fino al 31 dicembre 2021 e precedenti, la prima rata viene spostata dal 30 settembre al 31 maggio 2024.

Noi come Uil ci opponiamo a questa riapertura dei termini, poiché riteniamo che perpetui una politica di agevolazione nei confronti degli evasori fiscali anziché promuovere una maggiore equità fiscale.